

Prot. n. CS 081/2010

Roma, 30 aprile 2010

Al Direttore Generale  
del Personale e della Formazione  
*dott. Riccardo Turrini Vita*

**ROMA**

e, per conoscenza,

Al Vice Capo Vicario del Dipartimento  
*dott. Emilio di Somma*

Al Direttore dell' Ufficio per le Relazioni Sindacali  
*dott.ssa Pierina Conte*

**ROMA**

Alle Segreterie Regionali e Territoriali FP CGIL

Ai Delegati e Iscritti Fp Cgil Polizia Penitenziaria

**LORO SEDI**

**OGGETTO: Quesito permessi ex art. L. 104/1992: documentazione e prassi istruttoria dell'Amministrazione ai fini della concessione e della fruizione dei benefici ai dipendenti aventi diritto.**

*Egregio Direttore Generale,*

questa O.S., rimettendo il quesito in oggetto emerso da numerose segnalazioni di lamentela ricevute dai lavoratori della Polizia Penitenziaria, per il parere di competenza di codesta Direzione Generale, chiede un chiarimento in ordine alla prassi amministrativa che risulta essere adottata da diverse direzioni degli istituti penitenziari sull'istruttoria per la concessione dei permessi previsti dall'articolo 33 della Legge 104/1992.

Ciò deriva dalla necessità di non consentire che, *fatti salvi i requisiti sulla condizione e sulla documentazione necessari e fondanti il riconoscimento del beneficio di legge*, ai lavoratori aventi diritto sia indebitamente preclusa o ritardata la fruizione dei permessi giornalieri retribuiti soltanto per una interpretazione e valutazione arbitraria nell'iter documentale.


Infatti, premesso che i permessi mensili o giornalieri devono essere concessi sulla base di un grave ed accertato handicap del familiare del richiedente (articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992), senza essere mai necessario richiedere al lavoratore di produrre ulteriori giustificazioni per l'assenza (Circolare INPS n. 90/2007), risulta in particolare che nel lasso di tempo occorrente al lavoratore ( spesso qualche mese) per ottenere da parte dell'apposita Commissione operante in ogni A.S.L. il rinnovo della certificazione al di riprodurla successivamente all'Amministrazione per la conferma e per la continuazione del beneficio, al dipendente venga negata e/o interrotta la possibilità di accedere alla fruizione dei permessi giornalieri o mensili.

Considerato che nell'attesa di ricevere il rinnovo della validità del certificato, e fino all'eventuale esito contrario, permangono a norma di legge i requisiti, le condizioni e l'efficacia dei benefici già riconosciuti, la Fp Cgil ritiene che nei confronti degli aventi titolo non debba gravare alcuna interruzione o preclusione nell'applicazione del diritto a fruire dei permessi, questo anche in ragione di una continuazione che la stessa norma e le disposizioni operative INPS non prevedono soluzione se non per la dimostrata decadenza dei requisiti stessi.

Per quanto sopra esposto, la FP CGIL ritiene che siano necessari da parte della competente articolazione dipartimentale, dei chiarimenti sulle prassi operative a cui le strutture penitenziarie territoriali dovrebbero uniformarsi per non generare disparità di trattamento tra le diverse sedi e soprattutto per non ledere il godimento di un legittimo beneficio che, si rammenta, il legislatore riconosce fondamentalmente per favorire la tutela ed il sostegno di soggetti disabili.

Certi del merito e dell'attenzione sul quesito posto, si attende di ricevere riscontro.

Con viva cordialità,

p. Il Coordinamento Nazionale  
FP CGIL Polizia Penitenziaria  
  
Camillo Sarno